

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ROMA

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA
DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56, C.P.A
ED ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55, C.P.A.**

nell'interesse del signor TARTAGLIONE Angelo, C.F: TRTNGI85L18E791G, nato il 18/07/1985 a Maddaloni (CE) e residente in Marcianise (CE) alla via Francesco Evangelista n.5, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio dell'Avv. Matilde Di Fuccia, C.F: DFC MLD 70S53 B963 I, in Marcianise (CE), via Monte Carso N. 1, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al presente atto, la quale dichiara di voler ricevere, alternativamente, ogni comunicazione inerente al presente atto: all'indirizzo mail: matildedifuccia@alice.it, oppure al numero di telefax: 0823516687, oppure all'indirizzo p.e.c.: avv.matildedifuccia@pec.it

contro

l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa concessione di idonee misure cautelari

- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente in data 13.10.2021- relativamente al «*Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva FI, presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*» (profilo di interesse ADM/FAMM)- resa a disposizione dall'Amministrazione resistente in data 20.12.2021 sulla "pagina riservata" accessibile attraverso il link "<https://adm.concorsismart.it/>" con le credenziali personali;
- del punteggio numerico, pari a 20/30, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di un quesito erroneo e/o fuorviante;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 2 in cui la Commissione indica quale risposta corretta l'ultima opzione delle tre disponibili;
- del provvedimento, se esistente, con il quale il ricorrente non è stato ammesso alla prova orale che avrà luogo – secondo il calendario pubblicato nell'avviso del 21.12.2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – dal 25.01.2022 al 18.02.2022.

FATTO

1. Con determinazione Direttoriale n. 108334/RU del 13.04.2021, di rettifica e riapertura dei termini, l'Agazia delle Dogane e dei Monopoli pubblicava sul proprio sito istituzionale la versione definitiva e consolidata del bando di «*Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l'Agazia delle dogane e dei monopoli*» - inizialmente indetto con determinazione Direttoriale n. 341753/RU del 05.10.2020 e successivamente modificato con determinazione Direttoriale n. 450987/RU del 10.12.2020 -. Detto concorso prevedeva lo svolgimento di una prova preselettiva (art.7 del bando), di una prova scritta (art. 8 del bando) e di una prova orale (art.9 del bando).

2. il sig. Tartaglione Angelo presentava quindi domanda di partecipazione, concorrendo per il profilo di *funzionario esperto nel settore amministrativo/contabile, codice ADM/FAMM*, il cui bando prevedeva complessivamente un numero di posti pari a 75;

3. il giorno 13.07.2021, giusto diario delle convocazioni, il ricorrente prendeva parte alla prova preselettiva consistente in un test da risolvere in cinquanta minuti, composto da cinquanta quesiti a risposta multipla con tre opzioni di risposta, di cui una sola esatta, così articolato: diciotto domande attitudinali per la verifica della capacità logico-deduttiva e di ragionamento logico matematico, dodici concernenti elementi di diritto penale e le funzioni della polizia giudiziaria, quindici di lingua inglese e cinque di conoscenza base degli strumenti di *office automation*, superando la stessa con un punteggio di 47,34 su 50;

4. con determinazione Direttoriale n. 308282/RU del 19.08.2021, a parziale modifica del bando, venivano pubblicate le istruzioni concernenti le modalità di svolgimento della prova scritta, da effettuarsi in 60 minuti - mediante l'utilizzo di un tablet fornito in sede di esame - consistente, per il profilo ADM/FAMM, nella somministrazione di:

- 1 questionario con 10 domande a risposta multipla (senza pubblicazione di alcuna banca dati), delle quali due in lingua inglese, con tre opzioni di risposta di cui una sola corretta, su alcune delle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto civile (limitatamente alla disciplina contenuta nel Libro IV – delle obbligazioni – del codice civile), diritto commerciale, diritto dell'Unione europea e internazionale, economia politica, politica economica, scienza delle finanze, organizzazione e gestione aziendale, contabilità aziendale;
- 1 quesito a risposta aperta (massimo 2000 battute spazi inclusi), in materia di polizia giudiziaria;

- 1 quesito a risposta aperta (massimo 2000 battute spazi inclusi) concernente fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Nel medesimo avviso, veniva altresì stabilito che per accedere alla successiva prova orale i candidati avrebbero dovuto conseguire una votazione pari ad almeno 21/30 e che il punteggio fosse calcolato mediante somma dei voti conseguiti nei seguenti tre elaborati:

- per i quesiti a risposta multipla una votazione massima di 10 punti (1 punto per ogni risposta esatta e 0 (zero) punti per ogni risposta errata, multipla o non data);
- per i quesiti a risposta aperta una votazione massima di 20 punti (ripartita in 10 punti per ciascuna domanda);

5. in data 13.10.2021, il ricorrente, avendo superato la prova preselettiva, veniva quindi convocato a sostenere la prova scritta;

6. in data 20.12.2021, il ricorrente, mediante accesso alla “pagina riservata”, apprendeva di non aver superato la prova scritta per il mancato raggiungimento della soglia minima di 21/30 necessaria per accedere alla successiva prova orale, riportando, invece, un punteggio totale di 20/30 così distribuito:

- questionario a risposta multipla (votazione 8 su 10);
- quesito a risposta aperta in materia di polizia giudiziaria (votazione 8 su 10);
- quesito a risposta aperta concernente fini istituzionali, ordinamento e attribuzioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (votazione 4 su 10).

DIRITTO

Erroneità della formulazione del quesito n. 2 della prova scritta e della conseguente attribuzione del relativo punteggio al ricorrente – violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis* del concorso - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 3, cost. - eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto

Con riferimento alle censure volte a contestare la correttezza delle risposte previste dai questionari a risposte multiple utilizzati nelle prove dei concorsi pubblici, la giurisprudenza ha costantemente affermato che tali doglianze investono valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione in sede di predisposizione e di validazione dei quesiti, involgendo, in sostanza, un sindacato sulla discrezionalità tecnica, riservata costituzionalmente all'Amministrazione.

Al riguardo è stato affermato che, nella scelta delle domande da somministrare ai candidati e nella successiva valutazione delle risposte fornite, "la Commissione di concorso formula un

giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato *ictu oculi* da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto" (così Tar Lazio, Roma, sez. II ter, 16 febbraio 2021, n. 1915; sez. III bis 5 febbraio 2021, n. 1529, cfr. pure Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670)

Tuttavia, perché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, nel caso di specie la prova prevedeva una durata di 60 minuti, ovvero per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato né la *par condicio* degli aspiranti concorrenti.

I quesiti devono dunque essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040; Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).

Tali considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta (Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 4017/2021).

Per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame si contesta l'erronea formulazione del quesito n. 2, il cui testo era: *Le tipologie di rapporti organizzativi che intercorrono tra più soggetti istituzionali sono qualificabili come:*

- rapporti di dipendenza e rapporti di sovra-sotto ordinazione*
- rapporti di equiordinazione e rapporti di autonomia*
- rapporti di sovra-sotto ordinazione e rapporti di equiordinazione*

Secondo la Commissione che ha redatto il questionario, la risposta esatta sarebbe stata «*rapporti di sovra-sotto ordinazione e rapporti di equiordinazione*». Tuttavia, dalla lettura del quesito è rilevabile, in primo luogo, un'ambiguità nella stessa formulazione della domanda, giacché la seconda parte parla di "soggetti istituzionali", circostanza che già di per sé rende il quesito

oscuro poiché, la locuzione utilizzata - in particolar modo l'aggettivo "*istituzionale*" - risulta essere eccessivamente generica, non permettendo di attribuire alla stessa un unico significato. Infatti, se parliamo delle istituzioni italiane, come si evince anche dal sito istituzionale del Senato (cfr. <https://www.senato.it/3208>), vengono richiamati, ad esempio, gli Organi costituzionali che, come noto, nei loro rapporti si trovano in una condizione di parità giuridica (e non sovra-sotto ordinazione).

Ed ancora, la parola istituzione non necessariamente afferisce ad un ambito pubblicistico; si pensi alle imprese economiche che, nel gergo, possono rientrare fra le istituzioni di diritto privato.

In materia di organizzazione e gestione aziendale, poi, il "*soggetto istituzionale*" si identifica con il "*soggetto volitivo*" dell'azienda, a cui è affidato il governo dell'impresa al suo massimo livello, dove, peraltro, il concetto di gerarchia (sovra-sotto ordinazione) trova un fondamento esclusivamente con riferimento alla *governance* interna dell'azienda.

Ad ogni modo, va rilevato che la risposta selezionata dal ricorrente, «*rapporti di equiordinazione e rapporti di autonomia*», non può definirsi chiaramente errata; possono essere considerati, ad esempio, "*soggetti istituzionali*" anche quelli richiamati nel dettato costituzionale, si pensi allo Stato, alle Regioni, alle Province, alle Città metropolitane e ai Comuni, giacché l'art. 114 Cost, anche a seguito della riforma del Titolo V, prefigura tra gli stessi un "*sistema di equiordinazione e autonomia*". Tanto è stato efficacemente messo in evidenza dalla stessa Corte Costituzionale (sent. n. 274/2003), fornendo una fondamentale chiave di lettura per definire il principio di equiordinazione.

Il quesito risulta formulato in modo contraddittorio ed ambiguo anche nella parte in cui viene richiesto quali siano le "*tipologie di rapporti organizzativi*" (in cui l'aspetto organizzativo dovrebbe riguardare i rapporti fra organi interni di una medesima organizzazione), "*che intercorrono tra più soggetti istituzionali*", nel quale l'aggettivo "*più*" sembra, invece, far riferimento ad entità diverse e distinte, ed in ogni caso - come risultante dal tenore letterale della domanda - non rientranti nella medesima istituzione o ramo di Amministrazione.

Come è noto, infatti, tra gli organi della pubblica amministrazione possono instaurarsi una serie di relazioni giuridiche rispecchianti la posizione degli stessi in seno all'organizzazione amministrativa.

A tal riguardo, le relazioni possono definirsi "*interorganiche*", quando facciano riferimento ad organi amministrativi rientranti in una medesima struttura; "*intersoggettive*", invece, quando riguardano persone giuridiche, ovvero organi di enti distinti le cui competenze fanno capo ad attribuzioni diverse.

Orbene, ritornando al caso di specie – dove il quesito parla di “più” soggetti istituzionali e che lo stesso sembri evocare le “relazioni intersoggettive”- giova segnalare che i “*rapporti di sovra-sotto ordinazione*” rappresentano tipologie organizzative tipiche delle c.d. “*relazioni interorganiche*”, ovvero, come citato, relazioni intercorrenti fra organi di uno stesso ente, ovvero fra figure soggettive titolari di competenze diverse, ma in ogni caso rientranti all’interno delle medesime attribuzioni.

Di contro, quando si parla di relazioni “*intersoggettive*” in senso pienamente “*amministrativistico*” ci si riferisce ai rapporti di diritto pubblico che intercorrono fra i vari enti. Ne deriva che, in ossequio dei precetti costituzionali, agli enti medesimi è precluso di disporre di poteri particolarmente penetranti (come quelli che caratterizzano le relazioni “*interorganiche*” di sovra–sotto ordinazione) nei confronti di altri enti territoriali, giacché questi sono costituzionalmente dotati di una omologa autonomia, anche laddove operino su un territorio avente circoscrizione di raggio geografico concentrico più circoscritto. Il principio in questione vale, in linea generale, per tutte le tipologie di relazioni “*intersoggettive*”.

Occorre altresì chiedersi se i “*soggetti istituzionali*” - richiamati nel quesito in esame - possano essere identificati come meri soggetti inseriti in un’istituzione, oppure, qualificati come soggetti “*titolari di un organo*”. Tale circostanza non è priva di conseguenze, in quanto il solo titolare (funzionario) che ha, con lo stesso organo, un rapporto di immedesimazione, rappresenta colui che esprime direttamente la volontà esterna dell’ente.

Ed ancora, la relazione organizzativa, intesa come rapporto giuridico istituito da una norma di organizzazione, può logicamente intercorrere soltanto tra strutture amministrative dotate di capacità giuridica, ossia con attitudine alla titolarità di situazioni giuridiche generate dalla norma di organizzazione. È di diretta evidenza come la terminologia “*soggetti istituzionali*”, utilizzata genericamente nel quesito contestato, non possa essere automaticamente ed analogicamente ricondotta al concetto di “*struttura amministrativa*”, né tanto meno, senza una precisazione, a quello di “*organo*”. Di contro, si rammenta che le relazioni intercorrenti tra soggetti pubblici “*personificati*” (o tra un soggetto pubblico e uno privato), come faccia intendere il quesito, vengono definiti propriamente “*rapporti interpersonali*”, e non, “*rapporti organizzativi*”.

Di conseguenza – a meno di ritenere che gli organi trasferiscano la propria capacità giuridica alla figura soggettiva (il quesito infatti, parla di soggetti e non di organi) – nell’ambito della relazione organizzativa si registra una divaricazione tra la titolarità delle situazioni soggettive e l’azionamento delle situazioni medesime, che è prerogativa degli organi in ragione della loro capacità di agire.

In conclusione, anche se -astrattamente- si potesse convenire circa l'esattezza della risposta individuata dalla Commissione, non si può però concludere per la netta erroneità di quella data dal candidato (si veda a titolo esemplificativo, con riferimento ai soggetti istituzionali, l'equiordinazione tra diversi livelli di governo territoriale, quale principio richiamato dall'art. 114 Cost; i principi di autonomia locale e decentramento amministrativo richiamati dall'art. 5 Cost.; le condizioni di parità giuridica degli Organi costituzionali).

La scelta indicata dalla Commissione, quindi non poteva essere considerata l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta, soprattutto in virtù dell'ambiguità nella costruzione della domanda.

Peraltro, in circostanza analoghe anche codesto Ecc.mo TAR del Lazio – Roma in passato (sent. n.5986/08) ha stabilito che gli errori nei quesiti non possono considerarsi come trascurabili potendo indurre alcuni concorrenti a *“soffermarsi più di altri nella vana ricerca della risposta giusta, a scapito dell'attenzione da dedicare agli altri test”*. Infatti, soprattutto nel caso di specie, la tempistica a disposizione del candidato risultava di fondamentale importanza, in quanto la prova scritta comprendeva, oltre che un questionario a risposta multipla, anche nell'elaborazione di due quesiti a risposta aperta.

Si rammenta, per completezza, che la questione afferente alla somministrazione di quesiti errati, da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non è nuova. Infatti, già nella fase preselettiva della procedura in esame, la stessa Agenzia ha dovuto correre ai ripari -mediante la pubblicazione di 8 avvisi di rettifica- eliminando dalla banca dati centinaia di quesiti contenuti refusi ed imprecisioni.

Per quanto appena chiarito, giova ribadire la sussistenza dell'interesse di parte ricorrente all'annullamento della domanda n. 2 della prova scritta, per ambiguità nella formulazione del quesito, ovvero per la presenza di più risposte esatte, con la conseguente attribuzione (ulteriore) di 1 punto, tale da consentire al ricorrente di raggiungere la soglia minima di 21/30 necessaria per l'accesso alla successiva (ed ultima) prova orale della procedura concorsuale in questione.

ISTANZA CAUTELARE

Fumus boni juris

Oltre i motivi di diritto e le ragioni di fatto suesposte, si fa presente che sussiste il requisito del *fumus boni juris* in quanto, come sopra richiamato, secondo un costante orientamento giurisprudenziale è necessario che, nelle selezioni con quiz a risposta multipla, si abbia certezza ed univocità della soluzione, conseguendo da ciò che la risposta valida possa considerarsi solo quella incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico. Nel caso di specie, invece, sia pur -astrattamente- si potrebbe convenire circa l'esattezza della risposta individuata dalla Commissione, non si può però concludere per la netta erroneità di quella data dal candidato (si veda a titolo esemplificativo, con riferimento ai soggetti istituzionali, l'equiordinazione tra diversi livelli di governo territoriale, quale principio richiamato dall'art. 114 Cost; i principi di autonomia locale e decentramento amministrativo richiamati dall'art. 5 Cost.; le condizioni di parità giuridica degli Organi costituzionali).

Periculum in mora

Il *periculum in mora* è di tutta evidenza atteso che, con avviso del 21.12.2021 – pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - i concorrenti che hanno superato la prova scritta sono convocati a sostenere la prova orale, che avrà luogo dal 25.01.2022 al 18.02.2022.

Per tale ragione, avendo l'Amministrazione già provveduto alla convocazione dei candidati per l'espletamento della prova orale, la fisiologica durata del processo atto a pervenire ad una decisione di merito potrebbe cagionare un ingiusto ed irreparabile pregiudizio alle ragioni del ricorrente.

Giova segnalare altresì che, l'accoglimento della misura cautelare appare in ogni caso idonea a contemperare i vari interessi in gioco poiché, nessun danno subirebbe l'Amministrazione resistente né i candidati controinteressati.

Nel caso di specie infatti va rilevato che, nell'esclusione del ricorrente dal novero dei partecipanti ammessi alla prova orale non si individua alcun soggetto che possa risentire di un concreto pregiudizio dell'accoglimento della censura, posto che la contestata illegittimità del quesito n. 2 della prova scritta verrebbe accertata solo nei confronti del ricorrente e, l'ammissione "*con riserva*" dello stesso, non comporterebbe per gli altri candidati alcuna preclusione.

A sostegno di quanto affermato, va anche evidenziato che il numero dei partecipanti ammessi alla prova orale - come risulta dal calendario pubblicato in data 21.12.2021 sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- è di 64 unità, a fronte di un bando di concorso

indetto, invece, per l'assunzione di 75 funzionari. Conseguentemente, anche un eventuale inserimento del ricorrente nella graduatoria finale non avrebbe effetti nei confronti degli altri candidati, stante la potenziale capienza del numero di assunzioni previste.

In conclusione, in virtù della posizione legittimante del ricorrente, stante l'oggettiva ed immediata lesività della votazione conseguita alla prova scritta (di 20/30 anziché 21/30), in particolare per ciò che concerne la evidente preclusione alla partecipazione della prova orale - del «*Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli*» (profilo di interesse ADM/FAMM) prevista a partire dal 25.01.2022 - si formula la presente istanza, affinché, venga concessa la misura cautelare richiesta, consentendo all'interessato di partecipare "con riserva" allo svolgimento della summenzionata prova orale.

La calendarizzazione della prova orale – predisposta con avviso del 21.12.2021 pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – a partire dal 25.01.2022 induce questa difesa a formulare la seguente

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

A sostegno della presente istanza si ritiene infatti che, nel caso di specie, emerge una situazione di *periculum in mora*, ovvero di gravità ed urgenza (*ex art. 56, primo comma, del c.p.a.*) di incidenza tale da pregiudicare la posizione del ricorrente, qualora venga fissata la prima camera di consiglio - utile per consentire il rispetto dei termini a difesa della controparte, ai sensi dell'art. 55, comma 5, c.p.a. – in una data successiva a quella di avvio delle prove orali (data inizio 25.01.2022).

Pertanto, rilevato altresì che, nella ponderazione degli interessi in conflitto non sussista un contrapposto interesse pubblico (né tanto meno un pregiudizio nei confronti degli altri candidati) di consistenza tale da esigere di sacrificare, in questa sede, quello di parte ricorrente, con la presente, si formula istanza, affinché, il Presidente della sezione assegnataria del presente atto, ovvero un Magistrato da lui delegato, voglia con decreto concedere la misura cautelare richiesta, consentendo all'interessato di partecipare "con riserva" allo svolgimento prova orale del «*Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli*» (profilo di interesse ADM/FAMM).

Tutto ciò premesso,
il ricorrente, come sopra rappresentato, assume le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ecc.mo Tar per il Lazio:

- *in via cautelare*, ammettere con riserva il ricorrente a sostenere la prova orale del «Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli» (profilo di interesse ADM/FAMM) - che avrà luogo a partire dal 25/01/2022;
- *in via cautelare*, disporre la rettifica del punteggio della prova scritta, con l'attribuzione (ulteriore) di 1 punto relativo al quesito errato e per l'effetto, con una valutazione di 21/30, ordinare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di provvedere alla convocazione del ricorrente a sostenere la prova orale del «Concorso pubblico per esami a complessivi 766 posti per l'assunzione di varie figure professionali, da inquadrare nella III area, fascia retributiva F1, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli» (profilo di interesse ADM/FAMM) - che avrà luogo a partire dal 25/01/2022;
- *nel merito*, annullare il questionario somministrato per la prova scritta, nella parte lesiva dell'interesse del ricorrente, ovvero quella in cui l'Amministrazione indica come risposta corretta per il quesito n. 2 l'ultima opzione delle tre disponibili, per l'effetto raggiungere la valutazione minima di 21/30.

Si dichiara che la presente controversia di valore indeterminato è sottoposto al versamento del contributo unificato di 650,00 euro.

Allegati:

- Allegato n. 1 – Esito prova scritta
- Allegato n. 2 – Bando di concorso consolidato
- Allegato n. 3 – Avviso calendario prove orali ADM/FAMM
- Allegato n. 4 – Modalità di svolgimento prove scritte
- Allegato n. 5 – Calendario prove scritte
- Allegato n. 6 – Attestato di partecipazione prova scritta

Marcianise, lì 23/12/2021

Matilde Avv Di Fuccia